

[stampa](#) | [torna](#)

Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Mondovì

INDICE

Premessa

Cenni storici

Art.1- Diritto alla denominazione

Art.2 - Zona di produzione

Art.3 - Materie prime e fasi produttive

Art.4 - Stili e decori della ceramica di Mondovì

Art.5 - Criteri di valutazione della produzione

Art.6 - Marchio e denominazioni

Art.7 - Produttori innovativi

Art.8 - Comitato di disciplinare

NOTE

Premessa

Il presente Disciplinare di Produzione tiene conto del Disciplinare Regionale che la Regione Piemonte ha predisposto in base alle Leggi Regionali 21 del 9 maggio 1997 e 24 del 31 agosto 1999, ai fini di tutelare e valorizzare le lavorazioni artigianali artistiche e tipiche. Tale Disciplinare è di carattere generale e predispone dei criteri di produzione per l'artigianato ceramico di qualità con una valenza regionale. Al proprio interno (articolo 5.2.) è stato dato particolare riconoscimento alla ceramica tradizionale monregalese.

INDICE

Cenni storici

La tradizione ceramica monregalese è, in Piemonte, saldamente affermata da molti secoli.

Il territorio monregalese, ricco di strati profondi di argilla figulina, banchi di quarzite e dolomia, si è dimostrato favorevole alla nascita di una produzione di materiali ceramici.

Inoltre il territorio monregalese possiede una grande disponibilità di acqua, allora indispensabile come forza motrice, e di boschi dai quali ricavare grande quantità di legna da ardere.

La presenza di fabbriche di maiolica in Mondovì nel tardo '600 e nel '700, viene citata da numerosi storici e scrittori ottocenteschi, anche se questa attività non era legata alla città, ma alla campagna, perché si svolgeva in gran parte attraverso l'artigianato rurale ed il lavoro a domicilio. Anche nei centri urbani si riscontrava un certo incremento manifatturiero, soprattutto piccole fabbriche dotate di pochi torni e di un forno, servite da un maestro e da pochi lavoranti.

Bisogna però giungere al 1807 per avere notizie storiche datate, quando il medico Perotti inizia la produzione di manufatti in terra rossa invetriata, con una spiccata ricerca per effetti marmorizzati, ottenuti impastando in modo non omogeneo terre di colore diverso.

Sarà il savonese Benedetto Musso, attirato dalla disponibilità di capienti strutture, di acqua, di argilla, di legname e manodopera, ad introdurre la rivoluzione produttiva avviando per primo uno stabilimento di terraglia tenera per la produzione di stoviglie, tra il 1808 ed il 1814. Benedetto Musso può essere quindi considerato il capostipite della ceramica monregalese. Dopo di lui, nel corso del secolo, viene avviata la produzione in numerosi altri stabilimenti sia a Mondovì, con la Besio (1842) e i F.lli Messa (1860), che nel circondario, in particolare a Chiusa Pesio, a Vicoforte-Moline e a Villanova Mondovì, formando un vero e proprio distretto industriale.

Il settore inizia ad entrare in crisi negli anni Sessanta del Novecento quando il mercato tende a preferire manufatti porcellanati e con l'arrivo della concorrenza dei prodotti dell'Est. La maggior parte degli stabilimenti del monregalese chiude entro il 1972. L'unica a sopravvivere è la Besio, che ancora oggi, con il nuovo marchio Besio 1842, produce nel solco della tradizione. In questi ultimi anni la ceramica monregalese grazie all'impegno di abili artigiani, ha visto riconvertire il proprio passato industriale in un presente a vocazione artigianale.

INDICE

Art. 1

Diritto alla denominazione

1. La denominazione di origine "Ceramica Artistica e Tradizionale di Mondovì", in base alle leggi 9 luglio 1990 n.188 e 6 febbraio 1996 n.52, e s.m.i., è riservata ai ceramisti iscritti nel Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Cuneo e al registro dei produttori di ceramica di qualità presso il Consiglio Nazionale Ceramico.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'art.2, che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

3. Sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, di cui all'art.4, divenuti patrimonio storico e culturale di Mondovì, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

INDICE**Art. 2**
Zona di produzione

1. La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire nelle "botteghe d'arte" - o laboratori - posti entro il territorio comunale di Mondovì.
(Il comune di Mondovì è da sempre stato centro di riferimento per un distretto a livello industriale/artigianale che comprende i comuni limitrofi e contigui di Villanova Mondovì, Vicoforte e Chiusa Pesio. Quindi si auspica che anche i comuni sopra citati diventino luogo riconosciuto di antica tradizione ceramica ed adottino questo stesso disciplinare di produzione)

INDICE**Art. 3**
Materie prime e fasi produttive

1 Le argille e le materie prime complementari per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.2 comma 3 legge 188/90 (maiolica, terracotta comune, terraglia), in particolare quelle per la stoviglieria, dovrebbero essere preferibilmente ottenute dai bacini del comprensorio monregalese, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici, valorizzando l'antica tradizione della zona.
2 E' consentito l'utilizzo di altre argille e di altre materie prime complementari, purchè le proprietà chimico-fisico e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie produttive ceramiche della zona.
3 Tutte le fasi produttive devono essere svolte all'interno della bottega - o laboratorio - del produttore ceramico iscritto al registro, ma è comunque consentito, per la produzione di stoviglie, fornirsi di semilavorati realizzati entro il territorio nazionale, quando non reperibili in loco, purchè con le caratteristiche tradizionali monregalesi.
4 E' consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su manufatti con motivi decorativi afferenti ai vari stili tradizionali monregalesi dove gli stili riprodotti lo prevedano in origine.
5 E' consentito l'utilizzo di processi di realizzazione seriale (quali ad esempio le serigrafie) nella produzione di motivi decorativi o decorazioni che appartengono agli stili e decori della tradizione ceramica monregalese, dove gli stili riprodotti lo prevedano in origine.
6 Tutte le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale devono avere proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.
7 Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

INDICE**Art. 4**
Stili e decori della ceramica di Mondovì

1. Sono storici della tradizione ceramica monregalese la produzione di:
- stoviglieria (terraglia bianca decorata a gran fuoco o terra rossa marmorizzata)
-oggetti d'arredo (terraglia bianca decorata a gran fuoco o terra rossa marmorizzata)
2. Il rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili, decori di dette produzioni tradizionali verranno riscontrati con gli archetipi esistenti nel museo della ceramica in Mondovì, in altri musei o collezioni in Italia ed all'estero, nelle documentazioni fornite da catalogazioni, compresi quelli originali di antichi laboratori, da stampi originali o parti di esse.

INDICE**Art. 5**
Criteri di valutazione della produzione

1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivo, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

INDICE**Art. 6**
Marchio e denominazioni

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:
a) la denominazione legale "Ceramica Artistica e Tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;
b) la zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome Mondovì oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.
2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli

produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

- a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di Disciplinare;
- b) le tipologie dei materiali utilizzati dal produttore - grès, terracotta, faenze, ecc. - definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione.

3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

- a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare;
- b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma;
- c) per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

INDICE

Art. 7 Produttori innovativi

1. Possono essere tutelate, ai sensi del presente disciplinare, quelle produzioni ceramiche contenenti le forme ed i decori innovativi che possono essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

2. I ceramisti, avvalendosi di ogni ampia libertà creativa e tecnologica, operano per elevare continuamente la qualità della loro produzione, agendo in stretta collaborazione fra loro e rivolgendosi, ove necessario, al museo locale e ad ogni altra struttura ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

INDICE

Art. 8 Comitato Disciplinare

1. Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di disciplinare, costituito ai sensi della legge 188/1990 e s.m.i..

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art.7 della legge 188/1990 e s.m.i. e al relativo Regolamento e delibere di attuazione.

INDICE

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico il 06/11/2006 del Comitato di disciplinare della ceramica artistica e tradizionale In base all'art.7 della legge 188/1990, il Comitato è composto da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale. E' quindi un organismo di vigilanza e tutela, che deve assicurare il rispetto delle norme del disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale.

Per assicurare la miglior funzionalità, si propone un Comitato di 9 membri, così composto:

- Comune di Mondovì: Sindaco o suo delegato
- Regione Piemonte: Assessore all'Artigianato o suo delegato
- Provincia di Cuneo: Assessore o suo delegato
- Fondazione Museo della Ceramica di Mondovì
- Consiglio Nazionale Ceramico: un rappresentante
- Camera di Commercio di Cuneo: un rappresentante
- Confartigianato di Cuneo: un rappresentante
- Associazione Amici della Ceramica Monregalese: Un rappresentante
- Associazione "Ceramica Vecchia Mondovì": Un rappresentante

INDICE